



COMUNE DI GENOVA

Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 9 del 20 novembre 2020

MISURE STRAORDINARIE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" (TUEL) che attribuisce al Presidente del Consiglio i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 marzo 2019, ed, in particolare:

- l'articolo 30 (Presidenza del Consiglio Comunale), comma 5, primo periodo, che recita: *"Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne convoca le sedute, predispone, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno, dirige le sedute consiliari, proclama il risultato delle votazioni."*;

- l'articolo 6, comma 2 che attribuisce al Consiglio comunale l'esercizio della potestà regolamentare ed, in particolare, che adotti il Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento;

- l'articolo 30 comma 4 che istituisce l'Ufficio di Presidenza;

- l'articolo 36 che istituisce la Conferenza dei Capigruppo;

- l'articolo 37 che disciplina le Commissioni Consiliari;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 07 febbraio 2006, e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19 febbraio 2019, ed, in particolare:

- l'articolo 29 che disciplina i compiti ed i poteri del Presidente del Consiglio comunale che *"rappresenta il Consiglio comunale ed esercita tutti i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto..., convoca e presiede il Consiglio Comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio..., predispone l'ordine del giorno delle sedute..., garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio Comunale... omissis"*;

- gli articoli 44 e 45 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



COMUNE DI GENOVA

Visto l'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha previsto, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità e con le modalità previamente fissate dal Presidente del Consiglio comunale, qualora l'Amministrazione non sia già in possesso di apposita regolamentazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che dispone la proroga, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 "Codice di protezione civile", dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni in Legge 25 settembre 2020, n. 124 che prevede che siano prorogati al 15 ottobre 2020 alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 contenuti nell'Allegato 1, ed in particolare l'articolo 73 del D.L. 18/2020, già convertito con L. 27/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che dispone la proroga ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 "Codice di protezione civile", dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che:

- all'articolo 1, comma 1 proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- all'articolo 1, comma 3 modifica i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del D.L. 83/2020, convertito in Legge 124/2020 – tra cui l'articolo 73 del D.L. 18/2020, già convertito con L. 27/2020 - prorogandoli al 31 dicembre 2020;

Visti i propri provvedimenti n. 1 del 23 marzo 2020, n. 2 del 19 giugno 2020, n. 3 del 3 luglio 2020, n. 4 del 1° settembre 2020, n. 5 del 23 settembre 2020, n. 6 del 15 ottobre 2020, n. 7 del 26 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffuso

Documento firmato digitalmente

2



COMUNE DI GENOVA

dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, detta ulteriori e più rigorose misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, disponendo l'efficacia delle medesime fino al 03 dicembre 2020;

Visto il proprio provvedimento n. 8 del 20 novembre 2020, avente ad oggetto "*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e conferma delle modalità di svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*", che proroga al 31 gennaio 2021, l'efficacia delle misure straordinarie relative al funzionamento del Consiglio Comunale in modalità "mista", ovvero con la presenza in aula dei Consiglieri comunali, prevedendo tuttavia la possibilità di collegarsi in videoconferenza o audioconferenza per i Consiglieri comunali che abbiano un'oggettiva impossibilità a partecipare alle sedute del Consiglio comunale in presenza, misure che sono allegate quale Allegato 1 al provvedimento n. 7 del 24 ottobre 2020;

Dato atto che, alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, tenutesi in data 20-21 settembre scorso, il Presidente del Consiglio comunale è stato eletto consigliere regionale;

Richiamata la nota del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 353614 del 19 novembre 2020, avente ad oggetto "*Comunicazioni relative alla carica di Presidente del Consiglio comunale*";

Visto l'articolo 30 dello Statuto che dispone che l'elezione del Presidente del Consiglio si svolga con votazione segreta e a maggioranza del due terzi dei componenti del Consiglio, prevedendo che qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi si proceda nella medesima adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il consigliere più anziano di età ed è proclamato Presidente il candidato che, nel ballottaggio, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato Presidente il consigliere più anziano d'età;

Visto l'articolo 27 del Regolamento del Consiglio comunale che disciplina la votazione per scrutinio segreto a mezzo di schede predisposte dalla Segreteria;

Considerato che attualmente, a causa dell'epidemia da COVID-19, le sedute del Consiglio comunale si svolgono con la cosiddetta modalità "mista", ovvero con parte dei Consiglieri presenti in aula e parte collegati in remoto attraverso la videoconferenza o l'audioconferenza;

Dato atto che l'articolo 7 (Disposizioni straordinarie relative alle votazioni per scrutinio segreto) delle "*Ulteriori misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale*", allegate quali Allegato 1 al citato Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 7/2020, che aveva previsto l'esercizio di voto a scrutinio segreto da parte dei Consiglieri collegati in videoconferenza o audio conferenza, mediante busta anonima sigillata consegnata a mani o a mezzo posta, risulta non essere applicabile all'elezione del Presidente del Consiglio comunale, viste le modalità previste dall'articolo 30 dello Statuto;

Documento firmato digitalmente

3



COMUNE DI GENOVA

Considerato pertanto necessario stabilire una modalità straordinaria di votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio, in deroga al citato articolo 27 del Regolamento del Consiglio comunale, che consenta ai Consiglieri, che si trovano nell'oggettiva impossibilità a partecipare in presenza alla seduta del Consiglio comunale a causa di gravi motivi di salute, e siano collegati in videoconferenza o audio conferenza, di partecipare all'elezione del Presidente, esprimendo con voto segreto la propria scelta;

Valutato che l'espressione del voto segreto da parte del Consigliere collegato "in remoto" possa essere esercitata avvalendosi di un Collegio di Garanzia da istituirsi per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, che opererà in qualità di portavoce (cosiddetto "nuncius") del Consigliere stesso;

Ritenuto opportuno prevedere che tale Collegio sia composto dal Segretario Generale e da due Vice Segretari Generali, quali figure di garanzia tenuti al segreto d'ufficio e che tale Collegio riceva il nominativo comunicato dai Consiglieri su un'apposita casella di posta elettronica PEC e, successivamente, trascriva il nominativo stesso nella scheda che sarà inserita nell'apposita urna;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le "Misure straordinarie per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

Sentita, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del Regolamento del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo in data 17 novembre 2020 che si è espressa al riguardo con esito positivo;

DISPONE

- 1) di approvare le "Misure straordinarie per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale" secondo quanto disposto dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che le misure straordinarie di cui al punto 1) si applichino per tutta la durata dell'emergenza pandemica e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021);
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii .



Allegato 1
al Provvedimento n. 9/2020 del Presidente del Consiglio comunale

MISURE STRAORDINARIE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di elezione del Presidente del Consiglio comunale qualora per la seduta convocata in modalità ordinaria con la partecipazione in presenza dei Consiglieri comunali, uno o più Consiglieri, a causa di gravi motivi di salute, si trovano nell'oggettiva impossibilità a partecipare in presenza alla seduta stessa e, pertanto, si collegano da "remoto" in videoconferenza o audio conferenza.
2. Le presenti disposizioni si applicano per tutta la durata dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021).
3. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente provvedimento, rimane fermo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale vigente.

Articolo 2 – Collegio di Garanzia per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Per consentire l'esercizio del diritto di voto, mediante scrutinio segreto, ai Consiglieri comunali impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta del Consiglio comunale convocata per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 30 della Statuto, gli stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento del Consiglio comunale, possono esprimere la loro preferenza avvalendosi di un portavoce, che trasferisce la loro volontà secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Collegio di Garanzia per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, che opera in qualità di portavoce (cosiddetto "nuncius") composto dal Segretario Generale e da due Vice Segretari Generali che ricevono il nominativo comunicato loro dai Consiglieri di cui al comma 1 e, successivamente, trascrivono lo stesso nell'apposita scheda fornita dagli uffici, secondo quanto previsto dal presente articolo e con le modalità di cui all'articolo 4.
3. I componenti del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio ed operano a titolo gratuito.

Articolo 3 – Comunicazioni dei Consiglieri comunali per l'esercizio del voto in remoto

1. I Consiglieri comunali impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta del Consiglio comunale convocata per l'elezione del Presidente del Consiglio, informano tempestivamente la Presidenza del



COMUNE DI GENOVA

Consiglio comunale e il Segretario Generale mediante apposita comunicazione scritta, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno in cui è convocata la seduta medesima.

La Civica Amministrazione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il Consigliere comunale impossibilitato dichiara, altresì, che intende avvalersi della votazione mediante il Collegio di Garanzia di cui all'articolo 2, indicando contestualmente la casella di posta elettronica che utilizzerà al fine dell'espressione del voto.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento della procedura di elezione del Presidente del Consiglio comunale.

1. Durante la seduta del Consiglio comunale e prima che inizino le operazioni di voto, il Segretario Generale informa il Consiglio stesso dei nominativi dei Consiglieri impossibilitati a presenziare alla seduta e che hanno dichiarato di avvalersi delle modalità di voto attraverso il Collegio di Garanzia. Di tale modalità sarà dato atto nel verbale di seduta.
2. Consegnate le schede ad ogni Consigliere e al Collegio di Garanzia, si procede con l'appello nominale dei Consiglieri presenti in aula, a seguito del quale ciascun Consigliere deposita nell'urna la scheda e, successivamente, con l'appello dei Consiglieri che partecipano "in remoto", collegati in videoconferenza o audio conferenza, che si esprimono attraverso il Segretario Generale in qualità di portavoce, ai sensi dei commi 3 e 4.
3. I Consiglieri comunali collegati in videoconferenza o audio conferenza, utilizzando la casella di posta elettronica precedentemente comunicata, esprimono il proprio voto, trasmettendolo al Collegio di Garanzia al seguente indirizzo PEC: votazioneconsiglio@postecert.it
4. La casella di posta elettronica votazioneconsiglio@postecert.it è accessibile solo dal Collegio di Garanzia di cui all'articolo 3 e verrà disattivata al termine della procedura di elezione.
5. Il Collegio di Garanzia assicura il rispetto della segretezza del voto espresso dai Consiglieri.
6. Il Segretario Generale, alla presenza degli altri componenti il Collegio di Garanzia, in qualità di portavoce trascrive nelle apposite schede i nominativi che gli sono stati comunicati e inserisce le schede nell'apposita urna.
7. Successivamente si applica quanto previsto dall'articolo 27 commi 3 e 4 del Regolamento del Consiglio comunale.